
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Litisconsorzio processuale nel contenzioso tributario

In tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 2.9.2015, n. 17497

...omissis...

Nel ricorso n. 17967/12 si deduce, quale primo mezzo di gravame, l'error in procedendo in cui la Commissione Tributaria Regionale è incorsa pronunciando la sentenza n. 88/35/12 (sull'appello proposta da Equitalia avverso la sentenza

di prima cure) senza rilevare che detto appello non era stato notificato al contribuente. Nel ricorso n. 23550/12 si deduce, quale primo mezzo di gravame, l'error in procedendo in cui la Commissione Tributaria Regionale è incorsa pronunciando la sentenza n. 87/35/12 (sull'appello proposta dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza di prima cure) senza rilevare che detto appello non era stato notificato ad Equitalia.

Dall'esame degli atti del giudizio di merito, consentito a questa Corte in ragione della natura del vizio denunciato, si rileva che;

nel fascicolo della causa decisa dalla Commissione Tributaria Regionale con la sentenza n. 88/35/12 non è presente l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata con cui l'atto di appello di Equitalia sarebbe stato notificato al contribuente; l'appello di Equitalia, quindi, non risulta notificato al contribuente.

Nel fascicolo definito con la sentenza n. 87/35/12 non è presente l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata con cui l'atto di appello dell'Agenzia delle entrate sarebbe stato notificato ad Equitalia; l'appello dell'Agenzia delle entrate quindi non risulta notificato ad Equitalia.

Ciò posto, osserva il Collegio che tanto nell'appello di Equitalia (col secondo motivo) quanto nell'appello dell'Agenzia delle entrate (con l'unico motivo) al giudice di secondo grado era stata devoluta la questione del perfezionamento della notifica delle cartelle (aventi ad oggetto tributi erariali) presupposte all'iscrizione ipotecaria. La (parziale) identità del devolutum implica l'inscindibilità delle cause. Come infatti questa Corte ha più volte affermato, il concetto di causa "inscindibile" di cui all'art. 331 c.p.c. , va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, le quali si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (sentt. 567/98, 13695/01, 27152/09, 1535/10).

Ciò posto, è palese che, sulla questione della validità della notificazione delle cartelle presupposte all'iscrizione ipotecaria impugnata va evitata la formazione di giudicati diversi nei confronti del concessionario della riscossione e nei confronti dell'ente impositore (si vedano, in argomento, le pronunce di questa Corte nn. 10934/15, 24868/13), cosicché tali parti, pur non essendo litisconsorti sostanziali, devono considerarsi, qualora entrambe abbiano preso parte al giudizio di primo grado, litisconsorti processuali, insieme al contribuente, nel giudizio di secondo grado.

Da tanto discende che sia la sentenza n. 88/35/12, in cui l'appello del concessionario è stato notificato all'Agenzia delle entrate ma non al contribuente, sia la sentenza n. 87/35/12, in cui l'appello dell'Agenzia delle entrate è stato notificato al contribuente ma non al concessionario, vanno giudicate mille per non integrità del contraddittorio; la Commissione Tributaria Regionale, infatti, non ha rispettato nè la prescrizione di cui all'art. 335 c.p.c. , non avendo disposto la riunione delle impugnazioni dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia, nè quella di cui all'art. 331 c.p.c. , non avendo ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del contribuente, nel procedimento introdotto con l'appello di Equitalia, nè nei confronti di Equitalia, nel procedimento introdotto con l'appello dell'Agenzia delle entrate Entrambe le sentenze impugate con i ricorsi per cassazione qui riuniti vanno pertanto

cassate con rinvio, in accoglimento, quanto alla sentenza n. 88/35/12, del primo motivo del ricorso n. 17967/12 R.G. e, quanto alla sentenza n. 87/35/12, del primo motivo del ricorso n. 23550/12 R.G., con assorbimento degli altri motivi di ricorso. Il giudice del rinvio procederà quindi alla trattazione unitaria degli appelli dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud spa avverso la sentenza n. 7/22/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, nell'integrità del litisconsorzio di tutte le parti del giudizio di primo grado (cfr. Cass. 10934/15, cit.: "In tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. , nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità").

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ciascuno dei ricorsi riuniti, assorbiti gli altri motivi, cassa entrambe le sentenze gravate e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, che procederà alla trattazione unitaria degli appelli dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud spa avverso la sentenza n. 7/22/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, nell'integrità del litisconsorzio di tutte le parti del giudizio di primo grado, e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2015